COMUNE DI SELLIA MARINA
(PROV. DI CZ)

REGOLAMENTO COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA (C.C.P.O.)

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 32 DEL 15.09.2010

INDICE:

- ***Premessa***

- **CAPO I:** ***Disposizioni Preliminari***
  - Art. 1 *Principi Generali*
  - Art. 2 *Prima seduta della Commissione e Presidenza provvisoria*

- **CAPO II:** ***Ufficio di Presidenza***
  - Art. 3 *Composizione dell'Ufficio di Presidenza*
  - Art. 4 *Elezione dell'Ufficio di Presidenza*
  - Art. 5 *Durata in carica*
  - Art. 6 *Attribuzione della Presidente e della Vicepresidente*
  - Art. 7 *Compiti dell'Ufficio di Presidenza*
  - Art. 8 *Riunioni dell'Ufficio di Presidenza*
  - Art. 9 *Programma di lavoro*

- **CAPO III:** ***Funzionamento della Commissione***
  - Art. 10 *Compiti delle componenti, dimissioni e decadenza*
  - Art. 11 *Convocazione e ordine del giorno*
  - Art. 12 *Validità delle sedute e delle decisioni*
  - Art. 13 *Verbali delle sedute*
  - Art. 14 *Gruppi di lavoro*
  - Art. 15 *Rapporti con organismi esterni*

Premessa

- Al fine di assicurare a tutti i cittadini pari dignità, senza distinzioni di sorta, anche di sesso, si rende necessario concretizzare misure idonee ad eliminare gli ostacoli, che di fatto limitano l'espressione della piena identità delle donne, in ambito professionale, culturale, politico e sociale.

- La promozione di azioni che mirino a valorizzare la soggettività femminile ed a rimuovere discriminazioni, dirette ed indirette, che pregiudicano la realizzazione di "pari opportunità" tra uomini e donne, in ogni settore, rappresenta difatti un requisito di democrazia, basilare per una società ispirata ai principi di libertà ed eguaglianza dei cittadini.

- A tale scopo, risulta significativo creare condizioni per rapporti di sicura positiva sinergia tra enti, associazioni, movimenti, organismi, accomunati dall'impegno contro le diseguaglianze sociali tra uomo e donna .

- Per il raggiungimento di dette finalità, in attuazione del disposto dell'art. 3 della Costituzione ed in conformità a quanto previsto nello Statuto comunale, è istituita presso il Comune di Sellia Marina, la Commissione per le Pari Opportunità .
  La costituzione della Commissione ed il suo funzionamento sono disciplinati dal presente *Regolamento Commissione Comunale per le Pari Opportunità tra uomo e donna (C.C.P.A.)*, di cui tale premessa costituisce parte integrante.

CAPO I

Disposizioni Preliminari

Art. 1 *Principi Generali*

1. La costituzione e le modalità di esercizio delle funzioni della "Commissione comunale per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna", d'ora in avanti denominata semplicemente "Commissione", sono disciplinate dal presente Regolamento.
2. La Commissione dura in carica per la durata dell'Amministrazione e, in ogni caso, fino alla costituzione di una nuova Commissione.
3. La Commissione è composta da un minimo di cinque componenti.
4. Le aspiranti commissarie dovranno far pervenire apposita domanda, specificando titoli, competenze ed esperienze in materia di condizione femminile, in campo giuridico, economico, della formazione, del lavoro, dei servizi sociali, nonché in ulteriori campi riconducibili alle funzioni ed ai compiti della Commissione stessa, al Sindaco, che provvederà a pubblicizzare l'istituzione della Commissione tramite pubblici avvisi.
5. Le componenti della Commissione sono nominate dal Consiglio Comunale.
6. Sono componenti della Commissione le elette ed i consiglieri comunali donne.
7. Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere apportate, su proposta della metà più una delle componenti e seguito approvazione da parte dei due terzi delle componenti stesse.
8. Copia del Regolamento deve essere consegnata, a cura dell'apposito Ufficio di Segreteria della Commissione, alle componenti neoelette in occasione della prima seduta di insediamento.

Art. 2 *Prima seduta della Commissione e Presidenza provvisoria.*

1. La Commissione è insediata dal Sindaco entro 30 gg. dalla sua costituzione.
2. La prima seduta della Commissione è presieduta provvisoriamente dalla componente più anziana di età.
3. Funge da segretaria la componente più giovane di età.
4. Costituito l'Ufficio di Presidenza provvisorio, la Commissione procede all'elezione della Presidente e della Vicepresidente.

CAPO II

Ufficio di Presidenza

Art. 3 *Composizione dell'Ufficio di Presidenza.*

1. L'Ufficio di Presidenza della Commissione è composto dalla Presidente e dalla Vicepresidente.

Art. 4 *Elezione dell'Ufficio di Presidenza.*

1. L'elezione della Presidente e della Vicepresidente avviene, a votazione separata ed a votazione palese.
2. L'elezione della Presidente avviene a maggioranza assoluta: risulta eletta chi ha ottenuto il voto favorevole di almeno la metà più uno delle componenti la Commissione.
3. Eletta la Presidente si procede all'elezione della Vicepresidente sempre a votazione palese. Risulta eletta la componente che ottiene il maggior numero di voti.

Art. 5 *Durata in carica*

1. L'Ufficio di Presidenza ha la stessa durata della Commissione. In caso di dimissioni si procede a nuova elezione del Presidente e del Vicepresidente a norma dell'art. 4 del presente Regolamento.
2. La maggioranza delle componenti può proporre, con motivata richiesta sottoscritta dalla stessa maggioranza, la revoca della carica della Presidente e della Vicepresidente. La proposta di revoca deve essere posta in discussione per la conseguente deliberazione entro 30 giorni dalla presentazione.

Art. 6 *Attribuzioni della Presidente e della Vice Presidente.*

1. La Presidente rappresenta la Commissione nei rapporti con l'Amministrazione Comunale e con l'esterno.
2. Convoca le riunioni della Commissione, dell'Ufficio di Presidenza e le presiede.
3. La Presidente, in caso di assenza o di impedimento, può delegare alla Vicepresidente le sue funzioni.
4. Nel caso di indisponibilità della Vicepresidente o quando particolari motivi di luogo o di materia lo consiglino, la Presidente può designare a rappresentarla in pubbliche manifestazioni od altro singole componenti, che abbiano assicurato la loro disponibilità.
5. La Vicepresidente collabora con la Presidente anche con particolare ripartizione dei compiti entro l'ambito dell'ufficio di Presidenza.

Art. 7 *Compiti dell'Ufficio di Presidenza.*

1. L'Ufficio di Presidenza è organo di coordinamento delle determinazioni della Commissione: esso può delegare precisi incarichi alle componenti della Commissione, sentita la Commissione stessa. Inoltre:

    a) assicura i rapporti con gli organi del Comune e con enti ed associazioni esterne;

    b) cura che l'attività della Commissione sia diretta alla realizzazione dei fini istituzionali previsti;

    c) assume, in caso di urgenza, decisioni di competenza della Commissione; tali decisioni sono sottoposte per la ratifica alla Commissione nella sua prima seduta utile.

Art. 8 *Riunioni dell'Ufficio di Presidenza.*

1. Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza hanno luogo almeno una volta al mese e comunque ogniqualvolta si renda necessario.

Art. 9 *Programma di lavoro*

1. La Presidente in collaborazione con la Vicepresidente, sentite le commissarie:

    a) Redige il programma di lavoro e lo sottopone all'approvazione della Commissione;

    b) Cura la predisposizione della relazione sull'attività svolta annualmente dalla Commissione, sottoponendola all'approvazione della Commissione entro il 30 gennaio dell'anno successivo.

2. La proposta di programma viene sottoposta al Sindaco.

3. D'intesa con il Sindaco, la Presidente può riferire al Consiglio comunale.

4. La C.C.P.O. ha potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza.

CAPO III

Funzionamento della Commissione

Art. 10 *Compiti delle componenti***,** *dimissioni e decadenza*

1. Le componenti devono garantire la presenza alle sedute della Commissione ed al lavoro della Commissione stessa.
2. Le eventuali dimissioni vanno comunicate al Presidente del Consiglio Comunale, perché il Consiglio ne prenda atto e proceda alla surroga.
3. La Commissione propone al Consiglio Comunale la decadenza delle componenti che risultino assenti, senza motivata giustificazione, per tre sedute consecutive.
4. La decadenza ha efficacia dopo tre mesi dalla proposta al Consiglio, anche nel caso in cui questo non abbia provveduto.

Art. 11 *Convocazione ed ordine del giorno*

1. La Commissione si riunisce almeno una volta al mese, presso i locali della sala consiliare comunale.
2. La Commissione è convocata dalla Presidente con l'invio dell'ordine del giorno al domicilio delle sue componenti, anche via fax e posta elettronica.
3. La seduta è valida se è presente la maggioranza dei componenti.
4. La Commissione è convocata anche quando ne faccia richiesta un terzo delle componenti. In tal caso la seduta della Commissione deve avere luogo entro dieci giorni da quando la richiesta è pervenuta alla Presidente.
5. In caso di mancata convocazione della Commissione da parte della Presidente, possono procedere alla convocazione le componenti di cui al comma precedente.
6. Salvo i casi di urgenza, l'invio dell'ordine del giorno deve avvenire non meno di cinque giorni dalla data di convocazione della seduta.
7. La Commissione ha l'autonomia di autoconvocarsi.
8. L'ordine del giorno è definito dall'Ufficio di Presidenza, tenendo anche conto delle proposte formulate dalla Commissione al termine della riunione precedente.
9. Ciascuna componente può proporre la trattazione di argomenti da inserire all'ordine del giorno della seduta successiva.
10. La Commissione può essere ascoltata dal Consiglio comunale in relazione ai provvedimenti che essa ritiene investano la condizione femminile.

Art. 12 *Validità delle sedute e delle decisioni*

1. Le sedute della Commissione sono valide se è presente la maggioranza delle sue componenti.
2. Le decisioni sono adottate a maggioranza delle presenti.
3. E' richiesto il voto favorevole della maggioranza delle componenti per :

    a) l'approvazione dei programmi di lavoro della commissione;
    b) l'approvazione della relazione annuale di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

4. La Commissione assume le proprie decisioni con votazione palese, salvo i casi particolari previsti per legge.
5. Alle sedute della Commissione possono partecipare il Sindaco ed il consigliere comunale delegato alle pari opportunità.

Art. 13 *Verbali delle sedute*

1. Di ogni seduta della Commissione viene redatto un verbale.
2. Il verbale viene firmato nella seduta successiva, dopo l'approvazione da parte della Commissione, dall'estensore e dalla presidente. Le componenti che vogliano far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali ne dettano o consegnano il testo.

Art. 14 *Gruppi di lavoro*

1. La Commissione, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e per l'attuazione del programma di lavoro, può anche avvalersi di esperti esterni da essa proposti.
2. I gruppi di lavoro sono istituiti dalla Commissione che ne definisce i compiti, la durata e le modalità di funzionamento.
3. Ogni gruppo di lavoro sceglie al proprio interno una coordinatrice, che ne convoca le riunioni, relaziona alla commissione sull'andamento dei lavori, sulle proposte che da essi scaturiscono e sulle attività svolte, tiene i contatti con l'Ufficio di Presidenza della Commissione.

4. Le componenti della Commissione possono assistere anche alle riunioni dei gruppi di lavoro di cui non fanno parte.

Art. 15 *Rapporti con organismi esterni*

1. La Commissione cura:

    a) I rapporti con analoghe Commissioni istituite a livello locale, provinciale, regionale, nazionale ed europeo, nonché in altri comuni italiani;
    b) I rapporti con le associazioni, i movimenti e le organizzazioni femminili esistenti sul territorio comunale, le organizzazioni cooperative e i movimenti femminili delle forze politiche.

2. Con tali soggetti la Commissione può individuare forme anche continuative di collaborazione e di coordinamento di iniziative e di programmi comuni.

3. Cura inoltre i rapporti con ogni altro soggetto che concorra alla realizzazione delle finalità della Commissione stessa.